Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 21 novembre — Numero 275

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1988 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Classifica del personale del corpo Reale equipaggi.

È personale volontario - od a lunga ferma - del corpo Reale equipaggi quello che:

a) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma di 4 o 6 anni;

b) ha commutato la ferma normale di leva in quella di 4 o 6 anni;

c) è vincolato a rafferma o l'ha compiuta.

È personale di leva del corpo Reale equipaggi quello che compie l'obbligo di servizio militare in conformità delle leggi sulla leva marittima. Esso, quando riconosciuto idoneo per qualità fisiche ed intellettuali, può essere ammesso, in ogni momento della sua ferma, a commutarla in quella di 4 o 6 anni stabilita per i volontari.

Art. 2.

Finalità del personale volontario.

Il personale volontario del corpo R. equipaggi è istituito essenzialmente per provvedere alla R. marina i graduati necessari al servizio. I sott'ufficiali si reclutano esclusivamente fra i sotto capi a lunga ferma, salva l'eccezione di cui all'articolo 39. Il ministro della marina ha facoltà di provvedere altrimenti quando ne risulti l'assoluta necessità.

Art. 3.

Arruolamenti volontari.

Il ministro della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari per qualunque categoria o specialità del corpo reale equipaggi, in relazione ai prevedibili bisogni, prescrivendo i requisiti fisici o di istruzione per tali arruolamenti.

Questi, di regola, si effettuano una volta all'anno, nell'autunno.

Art. 4.

Categorie e specialità del corpo R. equipaggi. Passaggi dall'una all'altra.

Per soddisfare alle molteplici peculiari esigenze del servizio, il personale del corpo R. equipaggi è diviso nelle seguenti categorie: Marinai — Timonieri — Cannonieri — Torpedinieri — Radiotelegrafisti — Forza aerea — Aiutanti — Meccanici — Fuochisti — Assistenti del genio navale — Operai — Semaforisti — Infermieri — Furieri — Musicanti e Trombettieri.

La categoria cannonieri è divisa nel ruolo naviganti e ruolo costieri. Per tutte le altre categorie tale divisione non esiste.

Le categorie del corpo R. equipaggi possono essere divise in spe-

cialità, a seconda delle esigenze del servizio con determinazione Ministeriale.

I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialità, in conformità delle disposizioni generali e di quelle del presente decreto, saranno definiti con determinazione Ministeriale.

Può essere ammesso il passaggio dall'una all'altra categoria, o dall'una all'altra specialità della stessa categoria, per i comuni di 1ª e 2ª classe.

Per i sotto capi e soprattutto per i sottufficiali, tale passaggio è vietato. Il Ministero può concederlo in via eccezionalissima, soltanto per esigenze di servizio ed in ogni modo, in misura che annualmente, per i sottufficiali e i sotto capi, non ecceda rispettivamente l'uno per cento dell'organico della categoria o specialità nella quale si effettua il trasferimento.

Art. 5.

Gerarchia dei militari del corpo R. equipaggi e loro corrispondenza di grado con quelli dell'esercito.

La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della R. marina e dei militari del corpo R. equipaggi con quelli del R. esercito sono le seguenti:

Sottufficiali della R. marina	Sott'ufficiali del R. esercito
—	—
Gradi.	
Capo di 1ª classe	Maresciallo maggiore
Capo di 2ª classe	Maresciallo capo
2° capo anziano	Sergente maggiore
2° capo	Sergente
Militari del corpo R. equipaggi	**Militari del R. esercito**
—	—
Gradi.	
Sotto capo	Caporalmaggiore
Comune di 1ª classe	Appuntato
Comune di 2ª classe	Soldato
Comune di 3ª classe	—

Per ciascuna categoria e specialità la composizione gerarchica è stabilita dal Ministero, in relazione alle esigenze dei vari servizi.

I militari delle specialità la cui costituzione gerarchica si arresta ad un certo grado, possono progredire in altra specialità della stessa categoria che abbia costituzione gerarchica più estesa. Ciò non è ammesso per categorie diverse.

Per la categoria aiutanti, la gerarchia è costituita dai soli gradi di 2° capo anziano, capo di 2ª classe e capo di 1ª classe.

Gli aiutanti si reclutano fra i secondi capi anziani di qualunque categoria che soddisfino a determinati requisiti e che accettino il trasferimento.

Art. 6.

Quadri organici del personale volontario e di leva. Criteri per la loro formazione annuale.

Ciascuna categoria e specialità ha il proprio quadro organico, distinto per i sottufficiali ed il personale volontario da quello dei militari di leva.

Il quadro organico dei sottufficiali di ciascuna categoria o specialità è complessivo affinchè l'avanzamento da un grado all'altro possa effettuarsi in conformità del presente decreto.

Questi organici sono determinati in relazione alle effettive esigenze del servizio di competenza di ciascuna categoria o specialità e il numero totale dei sottufficiali non può, in nessun caso, eccedere il 17 per cento della forza totale del corpo R. equipaggi annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Nel quadro organico di ciascuna categoria e specialità i sotto capi ed i comuni di 1ª classe volontari sono considerati complessivamente.

Il quadro organico sovramenzionato deve essere regolato in modo che l'avanzamento al grado di secondo capo, in ciascuna categoria e specialità, possa effettuarsi nei termini voluti dal presente decreto.

Art. 7.

Contingente degli allievi volontari da ammettersi annualmente — Regolazione della forza del corpo R. equipaggi e conseguente anticipo o ritardo nei congedamenti annuali.

Il numero degli allievi volontari delle varie categorie e specialità (comuni di 2ª classe) e dei giovanetti da ammettersi al servizio in qualità di comuni di 3ª classe, è annualmente stabilito dal Ministero.

Il Ministero della marina ha stretto obbligo di regolare ogni anno la forza media del corpo R. equipaggi in modo che la spesa complessiva non superi lo stanziamento iniziale di bilancio, ed all'uopo manterrà in giusti limiti la forza stessa, anticipando, quando occorra, il congedamento della classe anziana o ritardando la chiamata della nuova leva, ed anche ricorrendo, se necessario, all'uno ed all'altro provvedimento contemporaneamente.

Nessun aumento nei capitoli di spesa per il corpo Reale equipaggi potrà essere consentito durante l'anno finanziario.

TITOLO II.

Disposizioni speciali per il personale volontario.

Art. 8.

Ferme volontarie e loro decorrenza.

Gli arruolamenti volontari sono indetti con ferma di 4 o 6 anni.

La decorrenza della ferma si computa sempre dal 1° dicembre dell'anno in cui gli arruolati compiono il 18° anno di età.

Art. 9.

Rafferme.

I sottufficiali e graduati del corpo R. equipaggi vincolati alla ferma di 6 anni, possono essere ammessi ad una sola rafferma di eguale durata con decorrenza dal 1° dicembre dell'anno in cui sarà concessa.

La domanda di rafferma potrà essere presentata anche sei mesi prima della scadenza della ferma in corso e la deliberazione sarà subito comunicata all'interessato per opportuna norma nei riguardi del suo avvenire.

Potranno ottenere la rafferma soltanto coloro che diano sicuro affidamento di prestare buon servizio. Chi non sarà ammesso alla rafferma dovrà essere senz'altro congedato al termine della ferma in corso.

Art. 10.

Proscioglimento dalla rafferma.

Il militare vincolato alla rafferma di 6 anni ha l'obbligo di prestare servizio fino al termine di essa.

Il ministro della marina può tuttavia, per gravissimi motivi, concedere al militare raffermato il proscioglimento dall'obbligo del servizio inerente alla rafferma stessa con perdita dei relativi benefici.

Coloro che perdono il diritto ai benefici inerenti alla rafferma, giusta l'art. 46, restano prosciolti dall'obbligo del servizio, senza pregiudizio delle penalità in cui fossero incorsi.

Art. 11.

Congedamento dei volontari aventi 12 anni di servizio.

Il militare che ha compiuto il 12° anno di servizio non contrae ulteriore vincolo di ferma e può quindi licenziarsi a sua domanda in qualunque tempo.

Può restare alle armi fino a raggiungere il limite necessario per la pensione: è però in facoltà del ministro di congedare di autorità al termine del 12° anno coloro che diano scarso affidamento di utile rendimento.

Il ministro della marina può ritardare il licenziamento chiesto dagli interessati, fino al primo dicembre dell'anno in cui l'istanza relativa fu presentata. Ha pure facoltà, per gravi ragioni militari e previa approvazione del Consiglio dei ministri, di sospendere, per un periodo non superiore a 6 mesi, la concessione di tali congedamenti, anche per categorie e specialità.

Art. 12.

Età dei volontari — Loro classifica ad allievi — Formazione professionale — Eliminazione degli inidonei.

L'età minima degli arruolati volontari è di 17 anni compiuti o da compiersi nell'anno in cui ha luogo l'arruolamento.

L'età massima, da computarsi allo stesso modo, sarà stabilita dal Ministero volta per volta.

Gli arruolandi ammessi sono classificati allievi (comuni di 2ª classe) nella categoria o specialità per la quale fu indetto l'arruolamento. Essi seguono, in apposite scuole, a bordo od a terra, un corso di istruzione teorico-pratico; durante il corso, coloro che non daranno affidamento di riuscita almeno regolare, possono essere prosciolti dalla ferma, d'autorità od a loro domanda. I prosciolti dalla ferma che ne facciano istanza, sono definitivamente inscritti nella leva marittima; in questo caso, saranno trattenuti alle armi per compiere il loro obbligo di servizio militare senza attendere la chiamata della loro classe, verranno trasferiti nella categoria marinai, od in altra per la quale abbiano sufficiente attitudine e considerati come uomini di leva arruolati in anticipo.

Art. 13.

Classifica degli allievi - Eliminazione degli inidonei a fine corso.

Al termine del corso di istruzione di cui all'articolo precedente gli idonei sono classificati comuni di 1ª classe. I non idonei possono a loro domanda:

a) essere prosciolti dalla ferma e congedati, restando definitivamente inscritti nella leva marittima quando ne facciano richiesta, con facoltà di adempire ai loro obblighi di leva, nella categoria marinai od in altra cui risultino adatti, come è detto nell'articolo precedente.

b) essere ammessi, se ne facciano richiesta e se, a giudizio del comando della scuola, diano sufficiente affidamento di prestare utile servizio nella propria categoria o specialità in luogo di comuni di 1ª classe. Essi conseguiranno la nomina a comune di 1ª classe in seguito a rapporto favorevole dell'autorità da cui dipendono, dopo un tirocinio non inferiore a quattro mesi; saranno classificati in coda al proprio corso e la loro anzianità relativa sarà stabilita dalla data della conseguita classifica.

Quelli fra essi che, dopo otto mesi di tirocinio, non avranno ottenuto rapporto favorevole, oppure che durante il tirocinio saranno riconosciuti incapaci tecnicamente o disciplinarmente, verranno prosciolti come è detto al comma *a)*.

Gli allievi della categoria forza aerea specialità di volo, sono classificati comuni di 1ª classe dopo quattro mesi di corso, purchè diano sufficiente affidamento di buona riuscita e proseguano il corso fino a conseguire il brevetto.

Gli allievi della categoria radiotelegrafisti sono classificati comuni di 1ª classe dopo quattro mesi di corso, purchè diano affidamento di buona riuscita.

Art. 14.

Comuni di 3ª classe · Loro formazione e classifica a comuni di 2ª classe (allievi).

Per meglio assicurare il reclutamento degli allievi volontari a lunga ferma occorrenti alle varie categorie e specialità del corpo Reale equipaggi, il ministro della marina ha facoltà di assumere in servizio con ferma di sei anni decorrente dal 1° dicembre dell'anno in cui compiranno il 18° di loro età, i giovanetti di 16 anni compiuti o da compiere nell'anno in cui sono assunti in servizio. I figli e gli orfani degli ufficiali del corpo R. equipaggi, dei sott'ufficiali della R. marina e del R. esercito possono essere ammessi anche nell'anno in cui compiono il 15° di età. Godranno di questa facilitazione i figli o gli orfani degli ufficiali e sott'ufficiali summenzionati, tanto in servizio che a riposo.

I giovanetti ammessi sono classificati comuni di 3ª classe, e seguono apposito corso di istruzione teorico-pratico a bordo od a terra per prepararsi alla categoria o gruppo di categorie cui sono destinati.

Coloro che non diano affidamento, sono man mano espulsi dalla scuola; quelli giudicati idonei, sono classificati, nell'anno in cui compiono il 17° anno di età, allievi della categoria o specialità alla quale vengono assegnati, e seguono il corso di istruzione insieme ai volontari della medesima categoria o specialità.

Art. 15.

Stato dei sott'ufficiali — Modalità per la loro nomina.

I sott'ufficiali della R. marina costituiscono una categoria intermedia tra gli ufficiali ed i sotto capi e comuni del corpo R. equipaggi.

La nomina a secondo capo ed a secondo capo anziano sono effettuate con determinazione ministeriale. Quelle a capo di 2ª classe con decreto Reale e quelle a capo di 1ª classe con decreto Ministeriale.

Il grado costituisce lo stato dei sott'ufficiali.

Art. 16.

Utilizzazione dei sott'ufficiali — Tabelle di assegnazione.

Le destinazioni dei sott'ufficiali di qualsiasi grado sono determinate, in relazione alla categoria o specialità, dalle tabelle di equipaggiamento del Regio naviglio e dalle tabelle dei servizi a terra. Le indicazioni delle tabelle, nei riguardi del grado, costituiscono una norma di massima per la destinazione, ma non un vincolo assoluto per l'utilizzazione dei sott'ufficiali.

Art. 17.

Obbligo del lavoro manuale pei sott'ufficiali ed a fortiori pei sotto capi.

I sott'ufficiali di qualsiasi grado hanno l'obbligo di concorrere, anche col proprio lavoro manuale, al buon andamento dei servizi delle rispettive categorie e specialità, sempre quando ciò risulti necessario, non solo per l'insegnamento pratico ai sotto capi ed ai comuni, ma altresì e principalmente per meglio assicurare la buona manutenzione del materiale di loro competenza, e per la buona esecuzione dei lavori ad esso occorrenti.

Poichè il presente decreto rende assai rapido l'avanzamento al grado di sotto capo e questi graduati saranno perciò considerevolmente più numerosi che in passato, ad essi incombe, in modo assoluto, l'obbligo del lavoro manuale e di prestazione d'opera personale, non solo per la manutenzione del materiale di loro competenza, ma altresì per i servizi di carattere generale, in concorso coi comuni di 1ª e 2ª classe.

Art. 18.

Ammissione negli stabilimenti ed amministrazioni statali dei sotto capi e comuni volontari congedati al termine della ferma di sei anni.

I sotto capi e i comuni volontari che hanno compiuto la ferma di sei anni e non desiderano proseguire la carriera possono ottenere, nei limiti dei posti disponibili, l'ammissione in qualità di operai negli arsenali e stabilimenti militari marittimi, nonchè di operai presso le altre amministrazioni dello Stato con le quali il Ministero della marina prenderà gli opportuni accordi.

Art. 19.

Riammissione negli stabilimenti ed uffici della Regia marina di militari congedati.

I militari del corpo R. equipaggi che, prima di essere chiamati alle armi appartenevano alle maestranze dei Regi arsenali o stabilimenti militari marittimi, o comunque avevano impiego nella R. marina, non potranno essere riammessi al lavoro o riassumere l'impiego precedente, se non abbiano prestato servizio nel corpo Reale equipaggi per almeno quattro anni.

Art. 20.

Diritto dei sott'ufficiali all'impiego civile di Stato.

Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il

quattordicesimo, il sott'ufficiale può fare domanda di impiego civile di Stato. Se riconosciuto idoneo in seguito ad esame, alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti. L'esame può essere ripetuto una sola volta, quando nella prima prova il sott'ufficiale sia stato giudicato non idoneo.

Art. 21.

Perdita del diritto all'impiego di Stato.

Il sott'ufficiale perde titolo all'impiego civile di Stato all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo i sott'ufficiali retrocessi, i rimossi ed i dispensati per motivi disciplinari.

Art. 22.

Impieghi civili di Stato da conferirsi ai sott'ufficiali.

Gli impieghi ai quali il sott'ufficiale della Regia marina può aspirare secondo l'art. 20, sono i seguenti:

a) negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero della marina:

1°) tutti quelli di applicato e disegnatore nonchè di commesso nelle capitanerie di porto;

2°) tutti quelli di assistenti tecnici del genio militare per la Regia marina;

All'assegnazione di detti impieghi provvede il Ministero della marina;

b) in tutte le Amministrazioni dello Stato, escluse quelle della guerra e della marina, nonchè nell'Amministrazione delle ferrovie;

un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri.

I posti di cui alla lettera *b*) sono devoluti ai sott'ufficiali della Regia marina, in concorso con quelli dell'esercito e col personale civile delle predette Amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai mutilati.

Nelle relative nomine i sott'ufficiali saranno intercalati nella misura di un sott'ufficiale a due civili, alle condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati nella lettera *b*) una parte proporzionale spetterà ai sott'ufficiali della Regia marina che abbiano diritto ad impiego civile.

All'assegnazione di questi impieghi provvederà il Ministero della guerra.

Art. 23.

Cessazione dal servizio dei sott'ufficiali.

Il sott'ufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° termine della ferma o della rafferma;

2° invio in congedo a domanda;

3° dispensa dal servizio per incapacità professionale o per cattiva condotta in servizio o privata;

4° collocamento in riforma;

5° collocamento a riposo;

6° nomina ad impiego civile di Stato;

7° retrocessione dal grado;

8° rimozione dal grado per le stesse cause previste per gli ufficiali;

9° perdita del grado in seguito a condanna;

10° espulsione dalla Regia marina in seguito a condanna penale.

Il provvedimento di cui al n. 1 è preso dall'autorità che amministra il sott'ufficiale, quello di cui al n. 6 con decreto Reale, e quello di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, con decreto Reale ove si tratti di capi di 1ª e 2ª classe, con decreto Ministeriale se si tratti di secondi capi e secondi capi anziani.

Art. 24.

Riammissione in servizio dei sott'ufficiali e dei sotto capi volontari.

Il ministro ha facoltà di riammettere sotto le armi, quando esigenze di servizio lo esigano, sott'ufficiali e sotto capi volontari, purchè siano congedati da non oltre un anno, risultino fisicamente idonei, di provata capacità professionale o di ottima condotta e non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

Il tempo trascorso in congedo sarà dedotto dalla anzianità e non sarà computato agli effetti del servizio e della pensione.

Essi perderanno un numero di posti corrispondente all'1 per cento dei posti di cui si compone il ruolo, se la riammissione avviene entro tre mesi; se la riammissione avviene oltre i tre mesi, perdono l'1 per cento di cui sopra, aumentato del 2 per cento per ogni mese in più di interruzione del servizio, trascurandosi le frazioni di mese.

Art. 25.

Richiamo in servizio dei sott'ufficiali in congedo.

Il ministro, in caso di mobilitazione, ha facoltà di richiamare i sott'ufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purchè fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 60° anno di età, anche se la loro classe di leva non fosse stata richiamata alle armi.

Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari. Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.

TITOLO III.

Avanzamento del personale volontario.

Art. 26.

Promozione a sotto capo — Eliminazione degli inidonei.

Il comune di 1ª classe, compiuto un anno di classifica, è promosso sotto capo per anzianità, purchè idoneo.

Chi non è riconosciuto idoneo è sottoposto a due successivi scrutini intervallati di 6 mesi.

Chi è riconfermato non idoneo nell'ultimo di questi scrutini (il 3°) è definitivamente escluso dall'avanzamento e deve essere congedato al termine della ferma in corso.

Chi è vincolato alla ferma di 6 anni può ottenere il congedamento al termine del 4° anno di servizio ed in casi veramente eccezionali, anche prima, purchè abbia compiuto la ferma di leva; uguale concessione può farsi in casi eccezionali ai militari vincolati alla ferma di 4 anni.

Art. 27.

Promozione a secondo capo e capo di seconda classe — Corsi relativi — Eliminazione degli inidonei — Avanzamento per prolungata anzianità dei sottocapi e secondi capi anziani.

I secondi capi sono reclutati fra i sottocapi idonei delle rispettive categorie vincolati alla ferma di 6 anni.

Per ottenere l'avanzamento al grado di secondo capo, i sottocapi di qualunque categoria e specialità devono aver seguito, con risultato favorevole, un corso di istruzione generale e professionale di durata non inferiore a 5 mesi, esami compresi.

Sono esclusi dalla chiamata al corso quei sottocapi che, a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, non diano affidamento di possedere il complesso delle qualità morali, militari e professionali necessarie per ben disimpegnare i servizi propri dei sott'ufficiali. Tale giudizio dovrà essere pronunciato in seguito ad un accurato esame di tutte le note riportate dal candidato dall'inizio del suo servizio in poi.

I sotto capi esclusi per due volte dall'invio al corso, non possono più ottenere di esservi ammessi. Fra una esclusione e l'altra dovrà intercedere un periodo di almeno 12 mesi. Quelli che non hanno superato gli esami di fine di corso con esito favorevole, possono ripetere il corso una sola volta nell'anno successivo.

I secondi capi anziani di tutte le categorie e specialità per ottenere l'avanzamento al grado di capo di 2ª classe devono aver seguito, con risultato favorevole, un corso di perfezionamento onde acquistare l'istruzione generale, militare e professionale necessaria per ben disimpegnare le più elevate mansioni proprie dei capi di

2ª o 1ª classe. Tale corso deve avere la durata non inferiore a 5 mesi, esami compresi.

Sono esclusi dalla chiamata al corso quei secondi capi anziani, i quali, a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, non diano affidamento di possedere il complesso delle qualità morali, militari e professionali necessarie per ben disimpegnare i più elevati servizi propri dei capi di 2ª classe.

I secondi capi anziani esclusi per due volte dall'invio al corso, non possono ottenere di esservi ammessi. Quelli che non hanno superato favorevolmente gli esami finali, possono ripetere il corso una sola volta nell'anno successivo.

L'idoneità conseguita al termine nei corsi sopra menzionati dai sotto capi e dai secondi capi anziani, è titolo necessario ma non sufficiente per essere giudicati idonei all'avanzamento: tale idoneità è in definitiva deliberata dalla Commissione di avanzamento, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio circa la capacità del candidato a ben disimpegnare i servizi del grado superiore.

I sotto capi ed i secondi capi anziani possono però ottenere l'avanzamento per prolungata anzianità di servizio anche se non hanno seguito i corsi, o se non sono risultati idonei negli esami relativi con le modalità stabilite dall'art. 32.

Tutti i graduati che raggiungano i periodi di permanenza nel grado e di imbarco richiesti per l'avanzamento e non siano dalla Commissione di avanzamento dichiarati idonei, potranno essere scrutinati una seconda volta trascorsi 12 mesi dal precedente giudizio.

Art. 28.

Avanzamento ordinario, straordinario e ritardato — Permanenza nei gradi e condizioni per l'avanzamento a scelta normale.

L'avanzamento dei militari di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi può essere ordinario (scelta normale ed anzianità), straordinario (scelta eccezionale e per merito di guerra) e ritardato (anzianità prolungata). Esso è regolato dalle apposite leggi e regolamenti nonchè dalle disposizioni del presente decreto.

La permanenza in ciascun grado per l'avanzamento ordinario è determinata come segue:

GRADI	Periodi di permanenza nei gradi per le promozioni	
	ad anzianità	a scelta normale
Da comune di 1ª classe a sotto capo.	1 anno	—
Da sotto capo a 2° capo.	5 anni	4 anni
Da 2° capo a 2° capo anziano	1 anno (senza scrutinio di idoneità)	—
Da 2° capo anziano a capo di 2ª classe	8 anni	7 anni
Da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe	3 anni	—

Nota. — Le promozioni non potranno essere concesse prima del compimento dei periodi di tempo sopra indicati, nè ritardate, salvo le eccezioni stabilite dall'art. 33.

L'avanzamento a scelta normale da sottocapo a secondo capo e da secondo capo anziano a capo di 2ª classe può essere concesso nella misura massima del 20 per cento dei sottocapi e 10 per cento dei secondi capi anziani che nell'anno compiono rispettivamente il 4° od il 7° anno di grado.

S'intende che non occorre affatto raggiungere nell'avanzamento a scelta detti limiti massimi e la Commissione di avanzamento lo concederà soltanto a quei sotto capi e secondi capi anziani che diano affidamento di rendere servizi specialmente pregiati nel grado superiore; il solo obbligo della Commissione è quello di non oltrepassare le aliquote massime sopra stabilite.

I militari dichiarati idonei a scelta sono inscritti nel quadro di avanzamento prima di quelli promovibili per anzianità.

L'imbarco di più lunga durata costituisce un importante titolo di merito per la promozione a scelta.

Art. 29.

Periodi d'imbarco.

Per essere dichiarati idonei all'avanzamento al grado superiore i militari dei vari gradi del corpo R. equipaggi, del ruolo cannonieri costieri e delle categorie e specialità forza aerea, torpedinieri minatori - palombari, torpedinieri minatori e torpedinieri artefici, aiutanti, musicanti e semaforisti non occorre abbiano soddisfatto a determinati periodi di imbarco.

Per le categorie infermieri, furieri, trombettieri e marinai specialità sussistenza, occorrono complessivamente sei mesi d'imbarco da comune scelto e sotto capo, per l'avanzamento a secondo capo.

Per la categoria furieri è richiesto inoltre complessivamente un anno d'imbarco da secondo capo, secondo capo anziano e capo di 2ª classe per l'avanzamento al grado di capo di 1ª classe.

Per tutte le altre categorie sono richiesti i seguenti periodi minimi d'imbarco:

da sotto capo a secondo capo, 2 anni;

da secondo capo anziano a capo di seconda classe, 3 anni complessivamente nei gradi di secondo capo e secondo capo anziano;

da capo di 2ª a capo di 1ª classe, 1 anno;

da capo di 1ª classe ad ufficiale del corpo R. equipaggi, 2 anni.

L'imbarco per l'avanzamento deve essere effettuato su navi in armamento, armamento ridotto od in riserva.

Art. 30.

Scelta eccezionale.

I sotto capi ed i secondi capi anziani di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi possono ottenere avanzamento straordinario a scelta eccezionale rispettivamente al grado di secondo capo e capo di seconda classe quando abbiano compiuto i minimi d'imbarco di cui all'articolo precedente e la permanenza di tre anni nel grado di sotto capo e di quattro anni nel grado di secondo capo anziano, allorchè la Commissione di avanzamento giudichi che, pel complesso delle loro qualità, l'anticipata promozione di essi possa risultare di eccezionale vantaggio al servizio.

L'avanzamento a scelta eccezionale può essere concesso nella misura massima del 5 per cento dei sotto capi e secondi capi anziani che nell'anno compiono i periodi di imbarco e di permanenza nel grado necessari per ottenerla, senza obbligo alcuno di raggiungere detti limiti massimi.

Art. 31.

Avanzamento dei musicanti.

I secondi capi anziani musicanti possono essere promossi capi di 2ª classe soltanto in seguito a concorso da bandire volta per volta in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 32.

Avanzamento per anzianità prolungata.

I sotto capi che non sono stati chiamati a seguire il corso di cui all'art. 27 o che non hanno conseguito l'idoneità agli esami relativi, possono ottenere l'avanzamento per anzianità prolungata al grado di secondo capo quando abbiano compiuto 8 anni di grado ed i minimi di imbarco prescritti; purchè la Commissione di avanzamento li ritenga idonei a disimpegnare in modo abbastanza soddisfacente i servizi di normale competenza dei secondi capi.

I secondi capi anziani che si trovino nelle condizioni sopramenzionate possono conseguire avanzamento per anzianità prolungata al grado di capo di 2ª classe, quando abbiano compiuto 10 anni di grado, purchè la Commissione di avanzamento li ritenga idonei a disimpegnare in modo abbastanza soddisfacente i servizi di normale competenza dei capi di 2ª classe.

I sottufficiali che hanno ottenuto l'avanzamento a capo di 2ª classe per anzianità prolungata non possono essere promossi ad ufficiale del corpo R. equipaggi.

Art. 33.

Riduzioni ed aumenti nei periodi di permanenza nei gradi.

Il ministro della marina può ridurre o accrescere di un anno i limiti di permanenza nel grado di sotto capo e nel grado di secondo capo anziano stabiliti per l'avanzamento a scelta normale e ad anzianità, per quelle categorie e specialità del corpo R. equipaggi per le quali occorra limitare oppure accelerare l'avanzamento in relazione alle esigenze del servizio. Uguale riduzione od aumento deve allora effettuarsi anche nei periodi di permanenza nel grado stabiliti per l'avanzamento a scelta eccezionale, di cui all'art. 30, nonchè per l'avanzamento ritardato (anzianità prolungata) di cui all'articolo 32.

Art. 34.

Avanzamento in tempo di guerra.

In tempo di guerra i periodi minimi di imbarco e di permanenza nel grado prescritti dal presente decreto, possono essere ridotti a metà, quando occorra accelerare l'avanzamento per le accresciute esigenze del servizio.

Inoltre sono soppressi i limiti stabiliti dall'articolo 28 per le promozioni a scelta che potranno conferirsi nella misura giudicata più opportuna. L'avanzamento per merito di guerra potrà concedersi indipendentemente da qualsiasi limite di imbarco e di permanenza nel grado.

Art. 35.

Epoca delle promozioni. — Commissioni di avanzamento.

Normalmente le promozioni saranno effettuate una volta all'anno e precisamente nell'ultimo trimestre dell'anno solare.

La Commissione di avanzamento di cui è detto negli articoli precedenti è costituita permanentemente presso il Ministero della marina (Direzione generale del corpo R. equipaggi) come segue:

il direttore generale del corpo R. equipaggi, presidente;
due capitani di vascello, membri;
due capitani di fregata o di corvetta, id.;
un ufficiale commissario, segretario con voto.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

Per l'avanzamento dei meccanici, degli assistenti del genio navale, degli infermieri o dei furieri un capitano di vascello ed un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali di egual grado macchinisti, del genio navale, medici e commissari.

Il presidente ha facoltà di costituire Sotto-commissioni presiedute da capitani di vascello: a ciascuna Sotto-commissione è aggiunto un ufficiale commissario segretario con voto. Però le deliberazioni per lo avanzamento ai gradi di capi di 2ª classe e di 1ª classe e quelle per l'avanzamento a scelta eccezionale dovranno essere prese collegialmente dalla Commissione costituita come sopra è indicato.

Annualmente saranno preparati i quadri di avanzamento per le singole categorie e specialità. Essi diventeranno esecutivi soltanto dopo l'approvazione del ministro della marina.

TITOLO IV.

Ordinamento e avanzamento del personale di leva.

Art. 36.

Reclute — Istruzione preliminare — Designazione alle categorie o specialità del corpo R. equipaggi.

Le reclute sono sottoposte ad una istruzione preliminare militare della durata di 30 giorni circa, in massima, presso le sedi di arruolamento. Durante questa istruzione esse sono designate per le varie categorie e specialità del corpo R. equipaggi a seconda delle attitudini ed in relazione ai prevedibili fabbisogni di ciascuna.

Art. 37.

Assegnazione alle categorie - Cambi di esse - Classificazione ed impiego degli allievi di leva.

Gli arruolati di leva sono tutti classificati comuni di seconda classe ed allievi della categoria che hanno questa classifica.

Una aliquota degli allievi di alcune categorie e specialità, scelta fra quelli che danno maggiore affidamento di buona riuscita, può essere inviata a seguire i corsi d'istruzione insieme agli allievi volontari della stessa categoria e specialità.

Invece la massa degli allievi di leva è senz'altro inviata a prestare servizio nella categoria e specialità cui è assegnata.

Per assicurare l'efficienza dei servizi in relazione alla limitata istruzione che è possibile impartire alla gente di leva ed alla brevità della ferma normale, il militare del corpo R. equipaggi di leva dovrà compiere tutto il suo servizio nella stessa destinazione.

Saranno ammessi cambiamenti soltanto per ragioni di servizio.

Gli allievi delle varie categorie che non diano affidamento di riuscita potranno essere trasferiti in altre per le quali siano ritenuti più adatti, sempre quando ve ne sia bisogno in relazione agli organici.

La nomina a comune scelto di prima classe dei marinai di 2ª classe e degli allievi delle varie categorie di leva sarà fatta, nei limiti delle tabelle di ciascuna destinazione o gruppo di destinazioni, a cura delle autorità indicate dal Ministero. Questo designerà altresì le autorità cui compete provvedere ai trasferimenti di categoria menzionati al precedente capoverso.

Art. 38.

Corso per gli allievi di leva - Commutazione di ferma a lunga ferma - Inidonei - Decorrenza della paga da volontario pei dichiarati idonei.

Gli allievi delle varie categorie ed i Comuni di prima classe di leva che desiderino progredire nella carriera dovranno assumere la ferma di sei anni. Il Ministero concederà tale commutazione di ferma soltanto a coloro i quali diano buon affidamento di prestare servizio con la maggiore capacità militare e professionale che si richiede al personale volontario rispetto a quello di leva.

A tal fine i militari summenzionati seguiranno, in apposite scuole a bordo o a terra, un corso di istruzione teorico-pratico. Coloro che non otterranno la promozione all'esame di fine corso non potranno ripeterlo; e quelli che durante il corso non daranno affidamento di buona riuscita ne saranno esclusi. Gli uni e gli altri potranno ottenere il proscioglimento dalla ferma di sei anni.

La paga speciale assegnata ai militari vincolati a ferma di sei anni sarà corrisposta a quelli di leva sopra menzionati soltanto al termine del corso e quando siano giudicati idonei.

Art. 39.

Promozione a sotto capo dei militari di leva — Rinunzia al grado pei sotto capi che richiedono di passare nei volontari — Passaggio degli allievi ufficiali di complemento a graduati del corpo R. equipaggi.

I comuni di prima classe di leva delle varie categorie del corpo R. equipaggi possono essere promossi sotto capi al termine del primo anno di servizio, nei limiti degli organici dei militari di leva.

Queste promozioni, previo parere di apposite Commissioni da costituire sulle navi e presso i servizi a terra, sono effettuate a cura delle autorità superiori che saranno designate dal Ministero.

I sotto capi di leva non possono ottenere commutazioni di ferma, ma debbono essere congedati con la loro classe. Quelli che eventualmente desiderassero proseguire la carriera militare, dovranno rinunziare al grado ed in questo caso saranno trattati come i comuni di 1ª classe di leva di cui all'articolo precedente.

Gli inscritti della leva di mare diplomati capitani marittimi o macchinisti navali, che durante il corso all'Accademia navale per la nomina a ufficiale di complemento non diano affidamento di buona riuscita o siano riprovati agli esami di fine di corso, potranno essere nominati invece sotto capi o secondi capi del corpo R. equipaggi, i primi, nella categoria alla quale siano ritenuti più idonei, i secondi nella categoria meccanici. Qualora intendano proseguire nella carriera dovranno commutare la loro ferma in quella di 6 anni senza rinunziare al grado.

TITOLO V.
Trattamento economico del personale volontario e di leva — Pensioni.

Art. 40.
Paghe ai sotto capi e comuni.

Ai sotto capi e comuni del corpo R. equipaggi di leva e volontari spetta una paga diversa in ragione della rispettiva ferma a seconda che siano imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto o in riserva, oppure sieno destinati a terra o su navi in allestimento o in disponibilità.

GRADO Classe e specialità di ferma	Paga di bordo su navi in A., A. R. e R.	Paga di terra o su navi in allestimento o disponibilità
Comune di 3ª classe	0.30	0.30
Comune di 2ª classe di leva	0.70	0.50
Comune di 2ª classe con ferma di 4 o 6 anni (1)	1.00	0.80
Comune di 1ª classe di leva	1.00	0.80
Comune di 1ª classe con ferma di 4 o 6 anni (1)	1.20	1.00
Sotto capo di leva	1.30	1.00
Sotto capo con ferma di 4 anni	1.50	1.30
Sotto capo con ferma di 6 anni	2.00	1.80
Sotto capo con ferma di 6 anni o tre anni di grado	3.00	2.70

(1) Vedi ultimo capoverso art. 38.

Art. 41.
Gratificazione di fine ferma.

I sottocapi ed i comuni con ferma di sei anni che si congedano al termine della stessa, hanno diritto ad una gratificazione di lire 1000.

Quelli che si raffermano hanno invece diritto ad una gratificazione di lire 500 all'atto dell'avvenuta concessione della rafferma. Entrambe non possono cedersi, nè sequestrarsi.

A coloro che sono avviati in congedo prima del termine della ferma per riforma senza diritto a pensione, spettano tanti sesti della gratificazione di lire 1000 quanti sono gli anni della ferma compiuti: la frazione di anno superiore a sei mesi si calcola come un anno intero. Queste quote di gratificazione sono cumulabili con l'assegno di riforma eventualmente dovuto loro in base alle vigenti disposizioni.

Art. 42.
Paghe e stipendi ai sott'ufficiali ed aumenti relativi.

I secondi capi ed i secondi capi anziani hanno il seguente assegno giornaliero:

secondi capi, L. 3,50;
secondi capi anziani, L. 4,50.

Per ogni quadriennio di servizio al secondo capo anziano spetta un aumento giornaliero di L. 0,50.

I capi di 2ª e di 1ª classe hanno il seguente stipendio annuo:
capi di 2ª classe, L. 2700;
capi di 1ª classe, L. 3200.

Per ciascun triennio di servizio passato nello stesso grado, ai capi di 1ª e 2ª classe spetta un aumento di L. 400 annue. Per i capi di 1ª classe lo stipendio massimo che non può essere in nessun caso oltrepassato, è di L. 4800; per i capi di 2ª classe è di L. 3500.

Art. 43.
Riduzione o perdita degli stipendi pei capi di 1ª e 2ª classe.

Lo stipendio dei capi di 1ª e 2ª classe può essere ridotto ai tre quinti od alla metà, e può non essere corrisposto nei seguenti casi:

È ridotto ai tre quinti:
nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio, dopo i primi due mesi.

È ridotto alla metà:
ai detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Non è dovuto:
a) nelle licenze straordinarie per motivi privati, dopo i primi due mesi;
b) durante le assenze illegali;
c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione, quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado.

Art. 44.
Ritenute e disposizioni da applicarsi agli stipendi dei capi di 1ª e 2ª classe.

Lo stipendio dei capi di 1ª e 2ª classe è soggetto a tutte le ritenute stabilite per lo stipendio degli ufficiali e degli impiegati civili e sono ad esso applicate anche tutte le disposizioni che si riferiscono agli stipendi in genere.

Art. 45.
Soprassoldo di rafferma — Gratificazione dopo dodici anni di servizio ai raffermati con premio.

Alla rafferma di sei anni è annesso il soprassoldo di L. 25 al mese; esso compete al militare del corpo R. equipaggi finché rimane in servizio ed è altresì dovuto al sott'ufficiale del corpo R. equipaggi che percepisce stipendio ridotto giusta l'art. 43.

I sott'ufficiali e sotto capi raffermati con soprassoldo che abbiano compiuta la rafferma e dodici anni di effettivo servizio, ricevono una gratificazione di L. 2000. Il diritto a tale concessione, è, in caso di morte del sott'ufficiale o del sotto capo, trasmissibile ai suoi eredi.

Quando detti militari siano riformati senza diritto a pensione, riceveranno in luogo della gratificazione sopramenzionata L. 300 per ogni anno di servizio compiuto della rafferma di sei anni con soprassoldo. In caso di morte, eguale compenso spetta ai loro eredi.

Art. 46.
Perdita del soprassoldo e della gratificazione di rafferma.

Perdono il diritto al soprassoldo ed alla gratificazione di rafferma di cui all'art. 45, i militari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione ed incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale superiori a due mesi, inflitte da tribunali ordinari ed in qualunque condanna inflitta dai tribunali militari.

Art. 47.
Assegno ai sott'ufficiali ed ai sotto capi riammessi.

Al personale riammesso in servizio giusta l'art. 21 sono dovuti l'assegno o lo stipendio ed il soprassoldo di rafferma di cui godeva all'atto del congedo.

Art. 48.
Assegni speciali di bordo e di terra - Razione.

Ai sott'ufficiali imbarcati su navi armate ed in riserva, compete un assegno di imbarco giornaliero di L. 0,50. Questo assegno è raddoppiato pei sott'ufficiali delle categorie macchinisti (in via di eliminazione) e meccanici.

A tutti i sott'ufficiali imbarcati o destinati a terra compete in razione viveri in contanti nella misura stabilita dal Ministero della marina in ragione del costo effettivo della razione corrisposta in natura ai sotto capi e comuni, nonchè gli altri assegni provisti dai regolamenti vigenti pei servizi a bordo ed a terra.

Art. 49.

Corredo — Suo rinnovamento.

Al sott'ufficiale di nuova nomina compete una indennità vestiario di L. 200.

I sott'ufficiali hanno facoltà di ritirare dai magazzini vestiario o di farsi confezionare dalle sartorie della R. marina i capi di corredo di cui hanno bisogno, nonchè i tessuti e gli accessori occorrenti per la confezione dei capi di corredo regolamentari qualora preferissero servirsi all'uopo di sarti borghesi.

I prezzi dei capi di corredo e dei tessuti da distribuirsi ai sott'ufficiali saranno ogni anno stabiliti equamente dal Ministero in relazione al trattamento economico dei sott'ufficiali. Il ministro emanerà precise norme per evitare abusi nelle richieste di vestiario.

Ai sotto capi e comuni è distribuito gratuitamente, all'atto dell'arruolamento, apposito corredo nella misura e con le modalità stabilite dal ministro della marina, che regolerà del pari il rinnovamento dei singoli effetti e, quando occorra, il loro ritiro.

Gli effetti distribuiti per la rinnovazione del corredo, sono a carico dei sotto capi e comuni che ne pagheranno l'importo a contanti o ratealmente, in base ai prezzi di tariffa equamente stabiliti dal Ministero in relazione al trattamento economico del detto personale ed alla durata media di ciascun capo di corredo.

Art. 50.

Collocamento a riposo a domanda e di autorità.

I sott'ufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo (escluso quindi qualsiasi computo di navigazione, campagne di guerra, ecc.).

Compiuti i 32 anni di servizio effettivo devono essere collocati a riposo.

È in facoltà del Ministero di collocare a riposo i sott'ufficiali che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo, quando, a giudizio della Commissione di avanzamento, essi non siano più in grado di dare congruo rendimento.

Art. 51.

Pensioni — Modalità per la loro liquidazione.

La pensione spettante ai sottufficiali che dopo 20 anni cessino dal servizio, sia a loro domanda che di autorità o per proscrizione di legge, sarà liquidata sull'assegno complessivo o stipendio percepito durante l'ultimo anno del servizio effettivo.

La pensione sarà uguale ad un 33° sopra le prime 2000 lire e ad un 50° sopra il rimanente per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione.

Pei sottufficiali che compiono 32 anni di servizio la pensione sarà uguale ai quattro quinti dell'assegno o stipendio goduto nell'ultimo anno di servizio effettivo. In nessun caso la pensione può essere superiore ai quattro quinti delle competenze sopramenzionate.

Art. 52.

Assegno pei sottufficiali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Ai sott'ufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a pensione o ad impiego civile è dovuto un premio eguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Per i mesi in più degli anni compiuti, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo assegno o stipendio.

Art. 53.

Pensione di riforma.

Il sott'ufficiale riformato ha diritto a pensione di riforma liquidata in base all'art. 51, anche se la riforma avviene prima del raggiungimento dei 20 anni di servizio, purchè il sott'ufficiale ne abbia compiuti almeno 15.

TITOLO VI.

Invalidi.

Art. 54.

Trasferimento negli invalidi.

I sottufficiali che, per menomate condizioni fisiche comprovate da speciale visita medica collegiale, non siano più ritenuti completamente idonei a prestar servizio nella loro specialità o categoria, ma conservino attitudini sufficienti per il disimpegno di speciali incarichi, possono essere trasferiti nel ruolo invalidi.

Debbono però essere di buona condotta e contare da dieci a non più di quindici anni di servizio.

Art. 55.

Cessazione dal ruolo invalidi.

I militari invalidi, a compimento del ventesimo anno di servizio effettivo, devono essere collocati al riposo di autorità, giusta il disposto dell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Cessano di appartenere al ruolo invalidi prima di aver compiuto il ventesimo anno di servizio i sottufficiali che abbiano ottenuto un impiego civile a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 20 e coloro che, per l'aggravarsi delle loro imperfezioni, siano riformati.

Art. 56.

Abrogazione delle disposizioni contrarie. Decorrenza del presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1920.

Sono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 57.

Inserzione in bilancio dei fondi per l'attuazione del presente decreto.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto all'iscrizione nel bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920 della maggior somma occorrente per l'attuazione del presente decreto.

Art. 58.

Norme per l'avanzamento dei sott'ufficiali.

La permanenza di tre anni nel grado prevista dall'art. 28 del presente decreto che dà diritto ai capi di 2ª classe, purchè idonei, di ottenere la promozione al grado superiore, deve essere congiunta ad un periodo di servizio militare effettivo di 14 anni.

Agli effetti dell'avanzamento tale periodo si computa dall'età di 18 anni compiuti per coloro che appartenevano al corpo R. equipaggi prima di tale data; non è ammessa nessuna diminuzione in detto periodo di 14 anni per navigazione, campagne di guerra, ecc.

I capi meccanici di 2ª classe provenienti da speciali arruolamenti continueranno a conseguire la promozione, se idonei, dopo compiuti tre anni di grado. Pei capi meccanici di 2ª classe provenienti dalla scuola meccanici, il periodo minimo di servizio effettivo necessario per conseguire l'avanzamento resta stabilito in 12 anni.

Allorquando nel ruolo dei capi di seconda classe taluni con 14 anni di servizio effettivo (capi meccanici di 2ª classe con 12 anni) sono preceduti da altri che non hanno ancora compiuti detti periodi di servizio, la Commissione di avanzamento, con criterio di equità e tenendo conto delle circostanze che hanno accelerato la nomina di questi ultimi e ritardata la nomina dei primi, stabilirà volta per volta, fino a quale posto del ruolo di anzianità si debba effettuare l'avanzamento.

I capi di 2ª classe che hanno compiuto 18 anni di servizio militare effettivo, computati come sopra, purchè idonei, sono promossi capi di 1ª classe, indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di capo di 2ª classe, purchè siano compresi nel prim[illegible] del ruolo.

I secondi capi che abbiano compiuto come sopra 8 anni di servizio effettivo, saranno classificati secondi capi anziani ancorchè non contino un anno nel grado di secondo capo. Tale periodo è ridotto a 6 anni per i secondi capi meccanici provenienti dalla scuola meccanici.

Il tempo eccedente l'anno trascorso dai secondi capi anziani in qualità di secondi capi, sarà computato agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, come trascorso in qualità di secondo capo aziano.

Gli attuali assistenti del genio navale che non intendessero esse trasferiti nella nuova categoria del corpo R. equipaggi come assistenti del genio navale, faranno parte di un ruolo transitorio fino ad estinzione, regolato con le norme per essi attualmente vigenti.

Art. 59.

Conferma con R. decreto della nomina dei capi di 1ª e 2ª classe.

I sottufficiali che al 1° gennaio 1920 avranno grado di capo di 1ª e 2ª classe saranno in esso confermati con decreto Reale.

Art. 60.

Deroga all'obbligo dell'imbarco per l'avanzamento.

Le disposizioni dell'art. 29 non sono applicabili ai militari che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano inscritti nel quadro di avanzamento.

I militari che in virtù delle leggi vigenti fino a tale data erano ammessi all'avanzamento senza obbligo di compiere l'imbarco previsto dall'articolo sopra ricordato, potranno essere promossi al grado immediatamente superiore senza soddisfare a tale obbligo.

Art. 61.

Scuole sottocapi e sott'ufficiali a bordo e a terra.

Le disposizioni relative alle scuole sottocapi e sott'ufficiali a bordo e a terra potranno, a giudizio del ministro, essere, in tutto o in parte, applicate durante l'anno 1920.

Avranno invece integrale applicazione nell'anno 1921.

Art. 62.

Perequazione nella data di decorrenza della ferma e delle rafferme volontarie — Abolizione della seconda rafferma con soprassoldo.

Con provvedimenti Ministeriali la decorrenza della ferma e della rafferma del personale volontario in servizio all'atto della entrata in vigore del presente decreto sarà gradualmente portato al 1° dicembre dell'anno in cui esse scadranno, fermi restando i diritti acquisiti, anche nei riguardi degli assegni corrispondenti alla ferma od alla rafferma come sopra in corso.

A datare dal 1° gennaio 1920 il personale vincolato alla seconda rafferma ne sarà prosciolto.

Cessa per esso il diritto al secondo soprassoldo mensile di L. 25 attualmente assegnato ai vincolati alla seconda rafferma.

I militari che attualmente fruiscono dell'anticipato godimento del soprassoldo mensile della prima rafferma continuano a beneficarne.

Art. 63.

Continuazione della corresponsione di assegni accessori.

Tutti i sott'ufficiali godranno del soprassoldo mensile caro-viveri di L. 60 previsto dal decreto Luogotenenziale n. 263 in data 9 febbraio 1919, fino a quando sarà corrisposta l'analoga indennità agli ufficiali ed impiegati civili dello Stato.

Tutti i sott'ufficiali continueranno inoltre a godere dell'indennità giornaliera straordinaria di cui al R. decreto n. 1416 in data 27 luglio 1919.

Art. 64.

Decorrenza del primo aumento triennale e quadriennale ai sottufficiali.

Il primo aumento triennale di stipendio in L. 400 dovuto ai capi di 1ª e 2ª classe in virtù dell'art. 42, sarà concesso, indipendentemente dagli anni di grado, a coloro che hanno rispettivamente compiuto o che man mano compiranno 22 e 19 anni di servizio.

Il primo aumento quadriennale di L. 0,80 dovuto ai secondi capi anziani sarà loro corrisposto, come è detto più sopra, quando compiano 12 anni di servizio.

Art. 65.

Proroga alla facoltà di chiedere l'impiego civile.

I sottufficiali che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino fra il 14° e il 16 anno di servizio e non abbiano fatto domanda dell'impiego civile di Stato, potranno inoltrarla non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo stesso decreto.

Art. 66.

Facoltà di opzione nella liquidazione delle pensioni. Tabella pei sottocapi e comuni.

I sott'ufficiali del corpo R. equipaggi che saranno collocati a riposo dalla data di entrata in vigore del presente decreto avranno facoltà di optare per il trattamento di pensione ad essi più favorevole che potessero godere invocando le leggi anteriori al presente decreto.

La tabella annessa alla legge n. 621 in data 2 luglio 1911 resta in vigore per la liquidazione delle pensioni dovute ai sottocapi ed ai comuni.

Art. 67.

Pensione pei sott'ufficiali in condizioni speciali.

Ai sott'ufficiali già in congedo con diritto a pensione o che saranno congedati entro il 31 dicembre 1919 ed abbiano comunque prestato servizio durante la campagna di guerra 1915-918 ed altresì successivamente fino al 31 dicembre 1919 sarà liquidata una nuova pensione il cui ammontare verrà determinato in base alle disposizioni della legge 2 luglio 1911, n. 621, con l'aumento di un quinto pei secondi capi con meno di 6 anni di grado e di due quinti per gli altri sott'ufficiali. Coloro che in conseguenza del servizio prestato come sopra è detto, abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio previsti rispettivamente dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, e dall'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621, acquistano diritto alla gratificazione di L. 2000 stabilita dalla legge n. 710 in data 22 giugno 1913, art. 2.

Art. 68.

Pensione ai sott'ufficiali nominati ufficiali durante la guerra.

I sottufficiali che durante la campagna 1915-918 e prima ottennero la nomina ad ufficiale di complemento o nella riserva navale e prestarono servizio anche se richiamati in qualità di ufficiali, potranno liquidare la pensione o liquidarne una nuova, se già pensionati, con le norme stabilite dall'articolo precedente, come se fossero rimasti in servizio quali sott'ufficiali.

Art. 69.

Pensioni privilegiate ordinarie.

La liquidazione della pensione privilegiata spettante ai sott'ufficiali sarà fatta secondo le norme del decreto Luogotenenziale numero 876, in data 20 maggio 1917, tenendo presente che il massimo di cui all'art. 100 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, a cui fa richiamo il decreto stesso, sarà ragguagliato ai 4/5 dello stipendio od assegno goduto nell'ultimo anno di servizio, anche per un periodo minore di un anno.

Art. 70.

Compenso speciale per mancata retroattività del presente decreto.

Ai sottufficiali in servizio alla data del presente decreto sarà corrisposta una somma (esente da ogni ritenuta) di L. 150 se scapoli e di L. 350 se ammogliati o vedovi con prole.

Quest'ultima somma sarà aumentata di L. 50 per ogni figlio.

Il pagamento sarà effettuato dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 71.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2011 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, numero 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 e successive modificazioni, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato a coprire, con le norme indicate negli articoli seguenti, 20 posti di ragioniere geometra del genio e 12 posti di ragioniere d'artiglieria, vacanti nei rispettivi ruoli organici.

Art. 2.

L'assunzione a tali posti sarà fatta mediante concorso per titoli al quale potranno prendere parte:

1° gli ufficiali inferiori di qualsiasi categoria od arma forniti di diploma di ragioniere o di perito agrimensore, i quali abbiano preso parte attiva alle operazioni di guerra ed abbiano prestato servizio per non meno di un anno presso l'Amministrazione centrale della guerra e i dipendenti uffici, corpi e stabilimenti del genio e dell'artiglieria;

2° i ragionieri avventizi, diplomati ragionieri o periti agrimensori i quali abbiano prestato servizio presso l'Amministrazione centrale della guerra o in alcuno di detti uffici, corpi o stabilimenti.

Art. 3.

I concorrenti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste per l'ammissione a concorsi per esame, secondo gli ordinamenti in vigore per i personali di cui all'art. 1°, salvo che il limite massimo di età sarà elevato a 35 anni.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da apposita Commissione nominata dal Ministero, con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del Ministero della guerra, d'accordo col Ministero del tesoro.

A parità di merito saranno preferiti gli ufficiali e fra questi:

1° gli invalidi di guerra;

2° gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

3° i feriti in combattimento.

La invalidità o la lesione non dovrà in ogni modo impedire il regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 4.

Qualora alcuno dei concorrenti prescelti non accettassero, ovvero fossero nominati ad altro impiego, o comunque cessassero dal servizio di ragioniere geometra o ragioniere d'artiglieria entro tre mesi dalla data della nomina, potranno essere nominati in loro vece altrettanti concorrenti, seguendo sempre la classificazione di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI — SCHANZER — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2013 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione della R. marina avrà facoltà di assegnare in uso gratuito a una istituenda « Cooperativa fra i sottufficiali della R. marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa » aree demaniali delle quali l'Amministrazione stessa disponga e che non siano necessarie per impieghi di carattere militare.

Art. 2.

Saranno devoluti a favore della cooperativa di cui al precedente articolo i canoni di fitto che il Ministero della marina percepisce per gli alloggi che esso fornisce al personale dipendente in fabbricati demaniali o erariali.

Tali canoni cesseranno di essere versati all'erario a partire dalla data in cui la cooperativa verrà ad essere legalmente costituita.

Art. 3.

Il ministro della marina determinerà il canone di fitto che deve essere corrisposto dal personale militare della R. marina a cui siano concessi alloggi in fabbricati demaniali o erariali.

L'alloggio nei detti fabbricati sarà però concesso gratuitamente ai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi ed ai comandanti militari marittimi.

È fatta anche eccezione per quegli alloggi di servizio che il ministro della marina riterrà necessario concedere gratuitamente, in località disagiate o lontane dai centri abitati, agli ufficiali e sottufficiali obbligati a risiedere per ragioni di servizio nelle località medesime.

Potranno infine essere eccezionalmente concessi alloggi gratuiti agli ufficiali, sottufficiali e personale civile lavorante ai quali siano affidate mansioni di vigilanza e di custodia continua, o la cui prestazione d'opera possa, con frequenza, rendersi necessaria in modo improvviso.

Però se in questi alloggi gli utenti convivono in modo stabile con la famiglia, sarà stabilito il pagamento di un equo canone.

Art. 4.

Potranno essere date in concessione, mediante la corresponsione di un canone annuo fisso di lire una a riconoscimento della demanialità, aree di spiaggie nazionali a favore di cooperative a proprietà indivisa legalmente costituite fra ufficiali e sottufficiali del R. esercito e della R. marina e fra funzionari e salariati dello Stato, aventi per scopo la costruzione di case economiche di abitazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2084 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277 e il decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ispettore generale delle foreste, di cui all'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794, è membro di diritto del Comitato del personale forestale, del Consiglio superiore delle foreste e del suo Comitato tecnico, in sostituzione di uno degli ispettori superiori forestali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2025 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge daziaria 7 maggio 1908, n. 248, ed il relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, numero 787, concernente la facoltà conferita agli appaltatori daziari di nominare, con l'approvazione del prefetto, agenti o commessi, anche indipendentemente dall'esame di idoneità indicato dall'articolo 317, n. 5 del regolamento generale daziario succitato mediante rilascio, da parte del sindaco, di apposite patenti provvisorie;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Luogotenenziale su mentovato è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85.76	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.21	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 20 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 128,44 — Londra 50,34 — Svizzera 224 81 — New York 12,34 — Oro 199,59.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 7 agosto 1919:

Grassi Angelo, agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi due a decorrere dal primo agosto stesso.

Politi Luigi, applicato di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di un altro mese a decorrere dal primo agosto stesso.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 7 novembre 1919, in Verghereto, provincia di Firenze, il giorno 8 in Faleria, provincia di Roma, il giorno 13 in Acquasanta, provincia di Genova, in San Clemente di Leonessa e in Villa Bigioni, provincia di Aquila, in San Michele Salentino, provincia di Lecce, il giorno 14 in Badia al Pino, provincia di Arezzo, e in Castel d'Asiano, provincia di Bologna, sono stata attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, rispettivamente un ufficio telegrafico di 1ª classe, una ricevitoria fonotelegrafica, collegata a quella telegrafica di Rignano Flaminio, una ricevitoria telegrafica, collegata alla rete telegrafica del Regno, due ricevitorie fonotelegrafiche, collegate all'ufficio telegrafico di Leonessa, una ricevitoria telegrafica, collegata alla rete telegrafica del Regno, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe e una ricevitoria telegrafica di 1ª classe.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 8 dicembre 1919 alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 121ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del Regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 107 sulle 10,010 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel secondo semestre 1919.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° gennaio 1920.

Roma, 19 novembre 1919.

Per il direttore capo divisione: *Senigaglia.*

Il direttore generale: *Garbazzi.*

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di lunedì 15 dicembre 1919, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 100ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917, n. 1804.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 64 sulle 7040 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate, da ammortizzarsi dal 1° gennaio 1920.

Roma, 24 novembre 1919.

Per il direttore capo divisione: *Senigaglia.*

Il direttore generale: *Garbazzi.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Inaugurazione. — Iermattina, nel sanatorio antitubercolare a Porta Furba, ebbe luogo, con solenne cerimonia, lo scoprimento di due targhe a ricordo della fondazione dell'umanitario Istituto. Intervennero le LL. EE. il ministro della guerra, generale Albricci, e il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno, on. Grassi, il prefetto della Provincia e numerose altre autorità civili e militari ed un eletto pubblico d'invitati. Prestava servizio d'onore un plotone della brigata Sassari passato in rivista da S. E. il ministro. Parlarono applauditi il generale Ravazza e il generale Johnson per la Croce Rossa americana.

Le due lapidi inaugurate portano le seguenti epigrafi:

« Negli anni della guerra — Sacra alla libertà e al diritto — la Croce Rossa americana — cementava l'alleanza delle armi — porgendo all'Italia conforto di opere pietose — A ricreare lo spirito dei ricoverati — Sorse questo padiglione — Testimonianza munifica di fraterna amicizia — 1919 ».

« Italian War Relief fund of America — New York Community — Alla istituzione nobilissima — Che dalla liberale amicizia dei suoi — Ottenne al Sanatorio questo asilo — Sacro alla pace operosa — I reduci dalla guerra — Volgono grato il pensiero ».

Vittoria aeronautica. — Iermattina, al campo di Montecelio, l'apparecchio Marchetti, pilotato dall'aviatore Liut Elia, ha battuto il *record* del mondo in velocità, coprendo in un'ora 274 km. e 220 m. Con elica più adatta è possibile superare una velocità ancora più elevata.

TELEGRAMMI "STEFANI"

WASHINGTON, 19. — Il senato dopo tre tentativi infruttuosi non ha potuto riunire la maggioranza necessaria per la ratifica del trattato di pace.

Il senatore Lodge ha presentato una mozione proponente al Congresso di dichiarare che lo stato di guerra con la Germania è terminato.

La mozione è stata rinviata alla Commissione senatoriale degli affari esteri.

Il Senato ha tolto la seduta alle ore 23.

WASHINGTON, 19. — La mozione del senatore Hitchock in favore della ratifica senza riserve del trattato di pace ha sollevato opposizione da parte dei repubblicani ed ha provocato un vivo dibattito.

Il Senato ha respinto un'altra proposta che invita il Senato a nominare una Commissione per la revisione integrale del trattato di pace.

La discussione di una mozione di Pomeron in favore della nomina di una Commissione speciale allo scopo di cercare un terreno di conciliazione è stata aggiornata.

Si è stabilito che i due partiti cercheranno di addivenire ad un compromesso.

SABLES D'OLON, 20. — È giunto il presidente del Consiglio, Clémenceau, il quale, dopo aver fatto colazione, è partito per Tranche, applaudito dalla popolazione, che gli ha offerto fiori.

RIO DE JANEIRO, 20. — Uno scontro fra due treni è avvenuto in un sobborgo di Rio de Janeiro. Si crede vi siano 5 morti e 50 feriti.

BASILEA, 20. — Si ha da Vienna: Secondo il giornale *Tagel Acht Uhrnabendbelt* il progetto di chiamare un principe straniero al trono reale ungherese è considerato sempre più seriamente. Si dice negli ambienti politici viennesi che il trattato di pace dovrebbe contenere una clausola per impedire che un membro della famiglia degli Absburgo possa salire sul nuovo trono d'Ungheria.

KOWNO, 18. — Un dispaccio da Jurburg reca: Provenienti dalla Germania sono giunti altri cinquanta soldati, i quali hanno saccheggiato le case dei contadini che si erano recati in quel giorno alla fiera in città.

CAIRO, 20. — Vi sono stati disordini per tutta la giornata di ieri. I dimostranti si sono impadroniti del tram. Si è formato un corteo che ha attraversato le principali vie della città preceduto da bandiere egiziane. Elementi stranieri si sono uniti ai dimostranti i quali hanno percorso i cinque rioni della città.

Tre commissariati di polizia sono stati danneggiati. Parecchi agenti sono rimasti feriti.

La polizia e la fanteria egiziana hanno sparato sui dimostranti facendo numerose vittime.

I dimostranti hanno allora percorso le vie della città portando i morti e i feriti allo scopo di eccitare sempre più gli animi della folla.

È sopraggiunta la truppa britannica che con le armi ha disperso i dimostranti e ristabilito l'ordine.

Nessun europeo è stato molestato. Numerose pattuglie di cavalleria britannica percorrono le vie della città, la quale ora è completamente calma e tranquilla.

Si contano 10 morti e almeno 120 feriti, di cui 90 di arma da fuoco.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*